

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2557)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 22 aprile 1976 (V. Stampato n. 4150)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro della Sanità

(GULLOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 aprile 1976*

Modifiche della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, è sostituito dal seguente:

« Al medico incaricato spetta un compenso mensile lordo di lire 96.000. Tale compenso

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

si riferisce alla posizione iniziale di ciascun medico ed è suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza nell'incarico senza demerito ».

Art. 2.

Il secondo comma, parte seconda, dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, è sostituito dal seguente:

« Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate in detta tabella — quadri 3, 4 e 5 — spetta un compenso lordo mensile rispettivamente di lire 163 mila 500, lire 133.500 e lire 111.000 ».

Art. 3.

Il sesto comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, è sostituito dal seguente:

« Per i medici incaricati che fruiscono dei compensi indicati al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo, gli aumenti periodici costanti operano soltanto sul compenso mensile lordo di lire 96.000 ».

Art. 4.

Il trattamento economico previsto dalle precedenti disposizioni si applica — ai sensi dell'articolo 47 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199 — anche ai farmacisti e veterinari incaricati.

Art. 5.

I quadri 3, 4 e 5 della tabella B, allegata alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199,
sono modificati come segue:

QUADRO 3

Compenso mensile lordo lire 163.500

Aversa	M.G.
Barcellona	M.G.
Bari	C.G.
Favignana	C.R.
Genova	C.G.
Milano	C.G.
Montelupo Fiorentino	M.G.
Napoli	C.G.
Napoli	M.G.
Palermo	C.G.
Paliano	S.G.
Parma	C.M.F.
Porto Azzurro	II.PP.
Pozzuoli	M.G.D.
Reggio Emilia	M.G.
Roma	C.G.
Roma-Rebibbia	C.R.
Roma-Rebibbia	C.G.D.
Trento	C.G.
Turi	C.M.F.

QUADRO 4

Compenso mensile lordo lire 133.500

Cagliari	C.G.
Firenze	C.G. e C.R.
Fossombrone	C.M.F.
Messina	C.G.
Perugia	C.R.D.-C.G.-C.R.
Pisa	C.G. e Sez. M.F.
Procida	C.R.
Ragusa	C.G. e C.M.F.
Roma-Rebibbia	C.G.
Roma-Casal de' Marmi	C.R.M.-I.O.M.
Torino	C.G.
Volterra	II.PP.

QUADRO 5

Compenso mensile lordo lire 111.000

Avellino	C.G.
Bologna	C.G.
Bologna	I.O.M.-C.R.M.
Bolzano	C.G.
Caltanissetta	C.G.
Castelfranco Emilia	C.L.
Catania	C.G.
Catanzaro	C.G.
Firenze	C.G.D.
Fossano	C.R.
Lecce	C.G.
Lecce	C.R.
Lonate Pozzolo	C.L.A.
Napoli	I.O.M. e Pr. Sc.
Nisida	C.R.M.
Padova	C.R.
Padova	C.G.
Palermo	I.O.M. e C.R.M.
Potenza	C.G. e C.R.
Roma	I.O.M.
Siracusa	C.G.
Trieste	C.G.
Venezia	C.L.
Venezia	C.G.
Venezia	C.R.D.
Verona	C.G.
Viterbo	C.G. e C.R.

Art. 6.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Art. 7.

All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 148.236.000, si provvede, per gli anni 1975 e 1976, mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.